



Centro Studi
centrostudi@ayming.com



Paolo Intini
Responsabile Centro Studi
Business Development
pintini@ayming.com



Paola Casoni
Director
Innovation & Fiscal
pcasoni@ayming.com

Ayming Italia
www.ayming.it
Via Roberto Lepetit, 8
20124 Milano
+39 02 80583223

3 Febbraio 2020

Brexit: Lo stato dell'arte e possibili scenari futuri

A partire dal 1° febbraio 2020, il Regno Unito non è più uno Stato Membro dell'Unione europea e cessa di essere rappresentato nelle Istituzioni europee, dando attuazione alla volontà dei cittadini britannici sancita dal referendum che si è svolto il 23 Giugno 2016.

Lo *status quo* è il seguente:

L'accordo di recesso e il periodo di transizione

Il 30 gennaio si è conclusa la ratifica dell'accordo di recesso tra il Regno Unito e l'Unione europea, con l'ultima approvazione da parte del Consiglio UE.

In base a quanto previsto nell'accordo, per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l'attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto) ed è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture dei mercati finanziari (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito.

Inevitabile corollario dell'approvazione dell'accordo di recesso è che non troveranno applicazione le norme contenute nel Decreto Legge del 25 marzo 2019 n. 22, che reca la disciplina transitoria applicabile unicamente nel caso di un recesso del Regno Unito in assenza di accordo.

Il periodo transitorio

L'accordo di recesso – IV parte – prevede un periodo di transizione fino al 31 dicembre 2020, durante il quale il Regno Unito continuerà ad essere trattato a tutti gli effetti alla stregua di uno Stato Membro dell'Unione europea e le normative europee continueranno ad applicarsi come allo stato attuale.

Al termine del periodo di transizione, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l'Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell'Unione – *ergo* anche in Italia – si applicherà la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi.

Analogamente, in assenza di accordi differenti, alle entità della UE che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l'operatività extra-UE.

L'accordo prevede la possibilità di estendere il periodo di transizione; una siffatta decisione dovrà essere assunta congiuntamente dall'Unione europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo.

Hard Brexit

Nei piani del Regno Unito e dell'Unione europea c'è, allo stato attuale, quello di conservare un

regime di libero scambio di merci, modulato sul modello attuale.

Tuttavia, nel caso di mancato raggiungimento di un accordo entro il 31 dicembre 2020 – c.d. "Hard Brexit" –, a partire dal 1° gennaio 2021 i flussi di merci da/verso il Regno Unito saranno trattati, da un punto di vista fiscale e doganale, rispettivamente come importazioni ed esportazioni.

Gli acquisti di merci dal Regno Unito sconteranno l'IVA in dogana all'importazione, nonché gli eventuali dazi doganali connessi alla categoria merceologica di riferimento.

Analogamente, le cessioni di merci verso il Regno Unito saranno fatturate in regime di non imponibilità ex art. 8 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e sconteranno l'eventuale IVA imposta dalla legislazione fiscale britannica e gli eventuali dazi doganali, esattamente al pari di una cessione verso un Paese terzo (*i.e.* non membro dell'Unione europea).

Non potrà più applicarsi la disciplina dell'identificazione diretta a fini IVA, riservata ai Paesi membri dell'Unione.

Pertanto, le società stabilite nell'Unione europea che vorranno operare nel Regno Unito – e viceversa – dovranno nominare un rappresentante fiscale.



Ayming worldwide

#furthertogether

www.ayming.it/insights/type/centro-studi-ayming

© 2020 Ayming Italia S.r.l. SB – Tutti i diritti riservati.

I contenuti del presente documento devono intendersi di carattere generale e forniti a mero scopo informativo. Gli stessi non possono considerarsi sostitutivi di una consulenza professionale, né sufficienti e/o esaustivi al fine di prendere decisioni strategiche.